

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **In arrivo un equo compenso per i giornalisti autonomi e parasubordinati**

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che, **dal 18 gennaio 2013, entrerà in vigore la legge 31.12.2012 n. 233**, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 3.1.2013 n. 2, **che promuove l'equità retributiva dei giornalisti** (iscritti all'albo) **che sono titolari di un rapporto di lavoro non subordinato impiegati**: *i) in quotidiani e periodici* (anche telematici); *ii) nelle agenzie di stampa*; *iii) nelle emittenti radiotelevisive*. **La legge in commento mira**, in buona sostanza, **a garantire ai predetti soggetti** (giornalisti non titolari di un rapporto di lavoro subordinato) **una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, tenendo conto**: *i) della natura*; *ii) del contenuto e delle caratteristiche della prestazione*; *iii) della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria* in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato. Tuttavia, **la predetta disposizione non fissa i parametri quantitativi monetari da applicare, ma prescrive soltanto l'istituzione**, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ovvero entro il 17 febbraio 2013, **di un' apposita Commissione alla quale spetterà definire** – entro il termine di due mesi dal suo insediamento - **la misura di un compenso equo**, valutate le prassi retributive dei quotidiani e dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive. **Nello stesso termine**, la Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico **redigerà un elenco**, costantemente aggiornato, **dei datori di lavoro** (quotidiani, periodici, agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive) **che garantiscono il rispetto di un equo compenso, dandone adeguata pubblicità. La mancata iscrizione all'elenco comporterà, tra l'altro, l'impossibilità del datore di lavoro di accedere ai contributi statali.**

**Premessa**

**L'art. 36 comma 1 della nostra carta costituzionale sancisce il diritto del lavoratore "ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa".** In virtù del suddetto principio costituzionale è **stata pubblicata** in Gazzetta Ufficiale del 3.01.2013 n. 2, **la Legge del 31.12.2012 n. 233 che si prefigge l'obiettivo di garantire l'equità retributiva dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro non subordinato impiegati:**

- **in quotidiani e periodici, anche telematici,**
- **nelle agenzie di stampa**
- **nelle emittenti radiotelevisive.**

#### **Osserva**

La **norma si rivolge soltanto a quei giornalisti iscritti all'albo previsto dall'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69**, il quale contiene il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza o il domicilio professionale e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. Detto albo è, inoltre, compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.

#### **Ambito di applicazione soggettivo della Legge sull'equo compenso nel settore giornalistico**

<b>Datore di lavoro</b>	La legge si applica ai quotidiani e periodici, anche telematici, alle agenzie di stampa e alle emittenti radiotelevisive.
<b>Prestatore d'opera</b>	Le norme si riferiscono ai giornalisti, i quali devono essere: <ul style="list-style-type: none"><li>→ iscritti all'albo di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69</li><li>→ devono essere titolari di un rapporto di lavoro non subordinato.</li></ul>

#### **Osserva**

La **legge in commento mira**, in buona sostanza, a **garantire ai predetti soggetti** (giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato) **la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto:**

- **della natura;**
- **del contenuto e delle caratteristiche della prestazione;**
- **della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.**

## **La commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico**

Tuttavia, **la disposizione in esame** non fissa i parametri quantitativi monetari da applicare, ma **prescrive soltanto l'istituzione**, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ovvero entro il 17 febbraio 2013, **di un' apposita Commissione alla quale spetterà definire** – entro il termine di due mesi dal suo insediamento - **la misura di un compenso equo, valutate le prassi retributive dei quotidiani e dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelesive.**

### **Osserva**

La Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico è istituita presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ed sarà presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria.

La **predetta commissione è composta da 7 membri e**, più precisamente:

- a) **da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;**
- b) **da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;**
- c) **da un rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;**
- d) **da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;**
- e) **da un rappresentante da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei committenti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale** nel settore dei quotidiani e periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelesive
- f) **da un rappresentante un rappresentante dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).**

### **Osserva**

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'istituzione e al funzionamento della Commissione avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispone. Peraltro, per espressa previsione normativa, ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso di spese: i componenti della commissione svolgeranno, dunque, tale incarico gratuitamente.

**Entro due mesi dal suo insediamento, la Commissione,** valutate le prassi retributive dei quotidiani e dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelesive **procederà a:**

- a) **definire l'equo compenso dei giornalisti iscritti all'albo non titolari di rapporto di lavoro subordinato:**
- **avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche della prestazione;**
  - **in coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;**
- b) **redigere un elenco dei quotidiani**, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive **che garantiscono il rispetto di un equo compenso.**

#### **Osserva**

**La Commissione** per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico **procederà**, inoltre:

- **a fornire adeguata pubblicità del predetto elenco**, dandone adeguata pubblicità sui mezzi di comunicazione e sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- **al costante aggiornamento dell'elenco stesso.**

La Commissione dura in carica tre anni e, alla scadenza di tale termine, cesserà dalle proprie funzioni.

#### **Regime sanzionatorio**

---

*La Legge* sull'equo compenso nel settore giornalistico **prevede**, infine, **delle sanzioni pesanti per quelle imprese che non otterranno l'iscrizione in detto elenco**: a decorrere dal 1° gennaio 2013, infatti, la **mancata iscrizione nell'elenco per un periodo superiore a sei mesi comporta la decadenza:**

- **dal contributo pubblico in favore dell'editoria;**
- **da eventuali altri benefici pubblici, fino alla successiva iscrizione.**

#### **Osserva**

Ad ogni modo, il **committente potrà riprendere a fruire dei benefici e delle agevolazioni** ( contributo pubblico in favore dell'editoria) **non appena otterrà all'iscrizione nel predetto elenco.**

Peraltro, **ogni patto** (tra datore di lavoro e prestatore d'opera) **contenente condizioni contrattuali in violazione dell'equo compenso sarà da considerarsi**, a tutti gli effetti, nullo, ovvero privo di efficacia tra le parti.

#### **Osserva**

**Sull'attuazione della presente disposizione vigilerà**, per espressa previsione normativa, **il**

**Presidente del Consiglio dei ministri, il quale avrà il compito di trasmettere, con frequenza annuale, una relazione alle Camere del parlamento.**

*Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.*

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**